



# Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 3 /2008

*nell'adunanza del 20 febbraio 2008*

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Mario G. C. Sancetta Presidente

Consigliere Francesco Amabile

Consigliere Raffaele Del Grosso

Consigliere Corradino Corrado

P. Referendario Francesco Uccello Relatore

P. Referendario Laura Cafasso

Ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota in data 24 luglio 2007, n. 7485, con la quale il Sindaco del Comune di Campagna (Prov. di Salerno) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 4/2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Primo Referendario Francesco Uccello;

PREMESSO

Con nota n. 656 del 10 gennaio 2008, il Sindaco del Comune di Campagna (SA) ha chiesto di conoscere, ai fini della approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008, il parere di questa Sezione in ordine alla corretta rilevazione contabile dei prestiti assistiti da contributi regionali.

In particolare, con il quesito di cui trattasi si chiede di conoscere se il Comune, nel caso intendesse contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con oneri di ammortamento a proprio carico, per il finanziamento di opere pubbliche ai sensi della L.R. n. 51/1978, come modificata dalla L.R. n. 3/2007, debba iscrivere il ricavato del mutuo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) oppure tra le entrate da accensione di prestiti (Titolo V), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo vincolato e ai Titoli I e III delle somme dovute, rispettivamente, per interessi e quota capitale, iscrivendo, altresì, al Titolo II, catg. 3, dello stato di previsione dell'entrata i relativi contributi e trasferimenti correnti versati dalla Regione a titolo di oneri di ammortamento mutui.

In ordine alla richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Campagna ha precisato, inoltre, che l'Amministrazione regionale, con nota prot. 1076276 del 18 dicembre 2007, ha comunicato all'Ente che *"...la nuova procedura fissata per i prestiti assistiti da contributi regionali prevede l'accensione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a carico dell'Ente Locale interessato..."* e che *"...la Regione Campania concorrerà agli oneri di ammortamento con l'erogazione dei contributi pluriennali concessi mediante versamento diretto al Comune interessato della quota annuale stabilita, rimanendo la Cassa estranea al rapporto di contribuzione"*. La nota prosegue precisando, altresì, che *"...diversamente dal passato, saranno i Comuni a contrarre direttamente con la Cassa DD.PP. l'accensione del prestito con le modalità previste per legge, mentre la Regione Campania verserà ogni anno ai Comuni la quota annuale del contributo stabilito"*.

CONSIDERATO

In conformità all'orientamento seguito dalla Sezione, si ritiene ammissibile, dal punto di vista della legittimazione soggettiva dell'organo richiedente, la richiesta di parere avanzata dal

Sindaco del Comune di Campagna in quanto il medesimo è organo investito, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, della rappresentanza legale esterna dell'Ente e, dunque, legittimato a formulare alla Sezione richieste di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Pregiudiziale all'esame del merito è, peraltro, l'ulteriore questione dell'attinenza oggettiva del quesito alla materia della "*contabilità pubblica*", nell'ambito della quale l'art.7, comma 8, della legge n.131/2003 ha circoscritto la funzione consultiva della Corte dei conti.

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio che il quesito afferisca certamente alla materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ricevibile ai sensi del richiamato art. 7, comma 8, atteso che esso, involgendo profili di corretta allocazione in bilancio, concerne l'interpretazione di norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente e ne tutelano gli equilibri economico-finanziari.

Peraltro, non vi è dubbio che, al di là della formulazione letterale del quesito, la richiesta di parere concerne comportamenti futuri dell'Amministrazione comunale e i loro possibili riflessi sia sugli equilibri di bilancio dell'Ente sia sul rispetto del Patto di stabilità interno.

Nel darsi ingresso alle valutazioni nel merito del quesito posto dal Sindaco del Comune di Campagna, occorre osservare, preliminarmente, che sulla materia dei mutui contratti da un Ente locale per la realizzazione di opere pubbliche con oneri di ammortamento a carico di altra Pubblica amministrazione è intervenuto recentemente il legislatore nazionale, il quale, all'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005), ha introdotto specifiche modalità di contabilizzazione dei debiti derivanti da detti mutui.

La disposizione, ispirandosi a finalità di "*consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita*", stabilisce che "*...il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori...*" e che "*...l'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti*".

Alla luce della richiamata normativa, occorre evidenziare che, ad eccezione dei comuni della Regione Campania, per i quali, come si vedrà nel prosieguo, la normativa regionale risulta di segno opposto, i beneficiari del finanziamento regionale possono iscrivere il ricavato del

mutuo tra le entrate per “trasferimenti in conto capitale” (Titolo IV - categoria 3 - “trasferimenti di capitale dalla Regione”), anziché tra le entrate da “accensione di prestiti” (Titolo V), a condizione che l’Amministrazione regionale assuma l’obbligo di effettuare il pagamento delle rate di ammortamento direttamente nei confronti dell’Istituto finanziatore.

Ove ciò non accada, viene a mancare un presupposto essenziale alla corretta applicazione della disposizione in argomento, il cui principio informatore consiste nel computare il debito in capo all’Amministrazione sulla quale grava l’effettivo onere della spesa per interessi e capitale, a prescindere dall’Ente che formalmente risulta aver sottoscritto il contratto di mutuo.

Laddove, infatti, l’Ente contraente risulti, comunque, obbligato nei confronti dell’Istituto mutuante al pagamento degli oneri di ammortamento, il debito derivante dal mutuo non può non gravare sul medesimo, dovendosi considerare la partecipazione dell’Amministrazione regionale al finanziamento quale mero rimborso delle somme dovute.

Al riguardo, occorre aggiungere, tuttavia, che in attuazione della citata disposizione è intervenuta la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n.15 del 19 marzo 2007), recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”. Secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 64 e 68 della citata legge, il pagamento dei contributi regionali pluriennali concessi, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, per l’ammortamento di mutui accesi dagli Enti locali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche “...è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi”.

Tale disposto normativo non ha però trovato concreta applicazione, avendo la Giunta regionale negato il rilascio, in favore della Cassa DD.PP. s.p.a., delle previste forme di garanzia circa l’esatto adempimento delle obbligazioni di rimborso delle rate dei prestiti assistiti da contributo regionale.

La richiamata disciplina regionale è stata abrogata dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 (legge finanziaria per l’anno 2008), che, nel modificare i citati artt. 64 e 68 della legge n. 3/2007, ha previsto, tra l’altro, che il contributo regionale sia “erogato direttamente agli enti interessati”, salvo eventuale rilascio, da parte della stessa Regione, delle necessarie garanzie in favore dell’Ente locale ovvero dell’Istituto di credito mutuante circa il pagamento delle rate dei mutui da assumere.

Alla luce del mutato quadro normativo, l'Ente locale che intenda accendere un mutuo assistito da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 51/1978 dovrà iscrivere il ricavato del mutuo tra le "entrate da accensione di prestiti" (Titolo V – catg. 3), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione agli investimenti; conseguentemente, iscriverà gli oneri di ammortamento per interessi al Titolo I della spesa e al Titolo III (rimborso prestiti) la corrispondente quota capitale; viceversa, la quota annuale del contributo regionale per l'ammortamento del mutuo andrà allocata al Titolo II, catg. 2 (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione), dello stato di previsione dell'entrata.

Resta inteso che l'Ente mutuatario, in corrispondenza dell'accertamento relativo all'assunzione del prestito, farà luogo ad analogo aumento del debito da rilevare al punto C I) 2) del Conto del patrimonio.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

*Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008*

Il Primo Referendario relatore  
f.to dott. Francesco Uccello

IL PRESIDENTE  
f.to dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in segreteria in data 20 febbraio 2008

Il Dirigente del servizio di supporto  
f.to dott. Giuseppe Volpe